

Procedura Abilitativa Semplificata

Suggerimenti per una corretta gestione dell'iter autorizzativo,
dalla ricezione dell'istanza alla conclusione del procedimento

1

Applicabilità
procedura
FERPAS

2

Gestione del
procedimento
amministrativo

A

Appendice
Attività
istruttoria

Introduzione

1. Applicabilità della procedura FERPAS

- 1.1 Inquadramento della normativa vigente | Le aree idonee | Tipologie di impianti soggetti a PAS al 1 ottobre 2023
- 1.2 Disponibilità delle aree per l'impianto e per le opere connesse
- 1.3 Compatibilità urbanistica
- 1.4 Rispetto dei Regolamenti Edilizi
- 1.5 Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e/o a V.I.A. - rev. 01

2. Gestione del procedimento amministrativo

- 2.1 Flusso del procedimento amministrativo
- 2.2 Documentazione minima
- 2.3 Verifica della completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale
- 2.4 Confini amministrativi dell'area di impianto e della connessione: FERPAS sovracomunali
- 2.5 Passi principali dell'iter autorizzativo - rev. 01

A. Appendice - Attività istruttoria

Contenuto dell'Appendice

- | | |
|---|---|
| A.1 Vincolo paesaggistico | A.8 Fasce di rispetto dalla rete stradale e ferroviaria |
| A.2 Impatto paesistico | A.9 Inquinamento acustico |
| A.3 Vincolo idrogeologico | A.10 Nulla osta del Ministero delle imprese e del made in Italy |
| A.4 Vincolo boschivo o forestale | A.11 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti |
| A.5 Fattibilità geologica | A.12 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti |
| A.6 Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB) | A.13 Connessione alla rete di gas metano |
| A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI — PGRA) | A.14 Emissioni odorigene |
| | A.15 Emissioni in atmosfera |

Il presente documento è stato redatto dalla TF Rinnovabili RL congiuntamente con l'U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia.

I numerosi aggiornamenti normativi dell'ultimo biennio hanno ampliato il campo d'azione della Procedura Abilitativa Semplificata, consentendo l'applicazione della PAS a grandi impianti fotovoltaici a terra, ad impianti agrovoltai, fotovoltaici flottanti, ad impianti di produzione di biogas e di biometano. Il documento prende spunto dall'attività svolta dalla TF Rinnovabili RL e da Regione Lombardia a supporto degli Enti Comunali che ne hanno fatto richiesta, evidenziando le maggiori criticità riscontrate dai tecnici nello svolgimento della procedura.

Scopo del documento è fornire semplici indicazioni finalizzate alla corretta gestione dell'iter autorizzativo e ad un suo rapido espletamento, partendo dai primi aspetti da valutare: la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, la disponibilità delle aree occupate dall'impianto e dalle opere connesse, l'esclusione da procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o a VIA, le cui soglie di esclusione sono state recentemente innalzate in particolari condizioni per alcune tipologie impiantistiche.

Si evidenzia l'importanza del rispetto delle tempistiche di gestione del procedimento amministrativo previste dalla norma, del tracciamento dell'iter autorizzativo a portale Procedimenti con particolare riguardo alla sua conclusione.

In Appendice si fornisce un elenco, non esaustivo, delle possibili autorizzazioni/nulla osta/pareri che possono risultare necessarie per l'impianto e/o per l'opera di connessione, descrivendole in modo sintetico. Il tecnico comunale dovrà, innanzitutto, verificare che tali atti di assenso siano stati allegati all'istanza, altrimenti dovrà provvedere al loro ottenimento d'ufficio o, in alternativa, con l'indizione di una CdS.

Il documento risulta aggiornato alla normativa vigente al 31 ottobre 2023.

Successive modifiche normative e confronti con i tecnici comunali potranno portare ad una revisione e/o ampliamento del presente documento. Tali modifiche verranno adeguatamente pubblicizzate e pubblicate sul portale PAS: www.passlombardia.it

Sperando che il documento possa risultare di utilità, per ogni chiarimento necessario è possibile scrivere ai seguenti indirizzi: marina_como_ext@regione.lombardia.it - roberto_canobio@regione.lombardia.it - rinnovabili@regione.lombardia.it

La TF Rinnovabili di Regione Lombardia - Progetto 1000 Esperti PNRR
L'U.O. Risorse Energetiche di Regione Lombardia

FORMATO DI STAMPA 1:1 SU FOGLIO A4



- 1.1 Inquadramento della normativa vigente | Le aree idonee | Tipologie di impianti soggetti a PAS al 31 ottobre 2023
- 1.2 Disponibilità delle aree per l'impianto e per le opere connesse
- 1.3 Compatibilità urbanistica
- 1.4 Rispetto dei Regolamenti Edilizi
- 1.5 Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e/o a V.I.A. - rev. 01

1.1a

Inquadramento della normativa vigente

Il D.Lgs. 28/2011 all'art. 6 disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata.

[...]

c. 2: Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

[...]

c. 4: Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

1.1a

Inquadramento della normativa vigente

segue

*c. 5: **Qualora siano necessari atti di assenso**, di cui all'ultimo periodo del c. 2, **che rientrino nella competenza comunale** e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del D.L. 104/2010. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad **atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale**, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli art.14 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-ter, c. 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.*

c. 6: La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

*c. 7: **La sussistenza del titolo** è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.*

c. 7-bis: Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

segue

1.1a

Inquadramento della normativa vigente

segue

c. 8: Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

[...]

Negli ultimi due anni il legislatore nazionale ha esteso l'applicabilità della nozione di edilizia libera e della procedura di abilitazione semplificata (PAS) a molti impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, anche per tipologie di opere rilevanti.

È indispensabile monitorare costantemente le modifiche normative introdotte dal legislatore nazionale e regionale al fine di applicare la normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Il riferimento in Regione Lombardia agli aspetti normativi e procedurali relativi agli impianti FER, è la U.O. Risorse Energetiche della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idriche.

1.1b

Le aree idonee

Con l'introduzione delle «**aree idonee**» il legislatore ha voluto identificare delle **specifiche localizzazioni nelle quali il procedimento amministrativo è semplificato per alcune tipologie FER.**

A seguito degli aggiornamenti normativi intercorsi vengono ora ammessi alla Procedura Abilitativa Semplificata impianti di alcune tipologie FER che in precedenza erano gestiti mediante Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

A valle dell'emanazione del Decreto Ministeriale che definirà i criteri per l'individuazione delle aree idonee, Regione Lombardia provvederà alla loro identificazione. Nelle more del completamento di questo processo sono considerate «**aree idonee ope legis**» le aree elencate all'art. 20, c. 8 del D.Lgs. 199/2021, riportate nelle pagine seguenti.

In area idonea:

- ※ le soglie di valutazione ambientale (screening V.A. e V.I.A.) di impianti fotovoltaici sono innalzate ai sensi dell'art. 47, c. 11-bis del D.L. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 41/2023 (si veda **scheda 1.1b**);
- ※ con riferimento alle aree tutelate occupate dall'impianto localizzato in area idonea (art. 22, c.1 D.Lgs. 199/2021):
 - :: il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche ai fini della V.I.A., ha carattere obbligatorio e non vincolante;
 - :: decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
 - :: i **termini** delle procedure di autorizzazione per impianti sono **ridotti di un terzo**;
- ※ quanto su indicato è applicabile anche alle aree attraversate da (art. 22 del D.Lgs. 199/2021):
 - :: Infrastrutture elettriche ricadenti in area idonea, di connessione all'impianto e/o necessarie allo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale se strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da impianto FER;
 - :: infrastrutture elettriche interrate di connessione di impianti localizzati in area idonea indipendentemente dalla loro ubicazione.

Diventa di conseguenza rilevante, al fine dell'istruzione del corretto iter autorizzativo, la verifica dell'insistenza o meno del sito di progetto in area idonea.

1.1b

Le aree idonee

segue

Si ricade in area idonea *ope-legis* se si rispetta **ALMENO UNO** dei criteri di seguito elencati:

D.Lgs. 199/2021 art. 20, c. 8	Criterio	Applicabilità per fonte FER
a)	I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica , anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1).	OGNI FER
b)	Le aree dei siti oggetto di bonifica definite dall'Ispra (individuate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006, art. 251). Possibile fare riferimento a: Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica	OGNI FER
c)	Le cave e miniere cessate , non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Possibile fare riferimento a: Catasto regionale delle cave in Lombardia	OGNI FER
c-bis)	I siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.	OGNI FER
c-bis.1)	I siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali , ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori.	OGNI FER

1.1b

Le aree idonee

segue

D.Lgs. 199/2021 art. 20, c. 8	Criterio	Applicabilità per fonte FER
c-ter)	<p>In assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.L. 42/2004:</p> <p>1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</p> <p>2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'art. 268, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (*);</p> <p>3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</p>	<p>FONTE FOTOVOLTAICA</p> <p>BIOMETANO</p>
c-quater)	<p>Fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 42/2004 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, c. 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.</p>	<p>OGNI FER</p>

(*). Tra gli “stabilimenti” come definiti dall’art. 268, c. 1, lett. H) del D.Lgs. 152/2006 possono rientrare anche gli impianti FER a carattere industriale, come gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW (vedi [riscontro del MASE all’interpello del Comune di Villalba](#)).

1.1c

Tipologie di impianti soggetti a PAS al 31 ottobre 2023

Queste le principali tipologie di impianti a cui è applicabile la PAS:

FOTOVOLTAICO

- ※ Impianti fotovoltaici e agrovoltaici localizzati in **aree idonee** con capacità di generazione fino a 10 MW (*art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 28/2011*)
- ※ Impianti agrovoltaici senza limite di potenza che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (*art. 6, c. 9-bis D.Lgs. 28/2011*);
- ※ Impianti fotovoltaici installati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi, bacini idrici, canali di irrigazione o cave situati al di fuori delle aree previste all'art.136 del D.Lgs. 42/2004, delle aree protette di cui alla L. 394/1991 o dei siti della Rete Natura 2000 (è un insieme molto più ampio), per capacità di generazione fino a 10 MW (*art. 9-ter D.L. 17/2022 e s.m.i.*);
- ※ Impianti fotovoltaici, agrovoltaici e flottanti all'esterno delle aree suindicate per capacità di generazione fino a 50 kW (*Tab. A, D.Lgs. 387/2003*);
- ※ Modifiche non sostanziali di impianti esistenti o autorizzati che non rientrano nei casi di edilizia libera (*art. 5, c. 3 D.Lgs. 28/2011*).

EOLICO

- ※ Impianti eolici, esclusi i casi di edilizia libera:
 - ∴ per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe (*DGR 4803/2021*);
 - ∴ per i quali sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione inferiore a 60 kWe. (*art. 6, c. 1 D.Lgs. 28/2011; art. 12, c. 5 D.Lgs.387/2003*).

1.1c

Tipologie di impianti soggetti a PAS al 1 ottobre 2023

segue

BIOGAS, BIOMASSE E BIOLIQUIDI

- ※ Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, gas da pirolisi, gassificazione di biomasse e combustione di biomasse solide o liquide non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti fino a 1 MWe ovvero 3 MWt se operanti in assetto cogenerativo e fino a 200/300 kWe se non operanti in assetto cogenerativo in funzione della tipologia di impianto (*art. 12.4 D.M. 2010*).

BIOMETANO

- ※ Nuovi impianti di capacità produttiva fino a 500 Smc/h (*art. 8-bis c. 1.a D.Lgs. 28/2011*);
- ※ Parziale o totale conversione alla produzione di biometano di impianti di produzione elettrica da biogas, gas di discarica e gas residuati di processi di depurazione (*art. 8-bis c. 1.a-bis D.Lgs. 28/2011*);
- ※ Interventi su impianti di produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito nel rispetto di una serie di condizioni (*art. 8-bis c. 1.a-ter D.Lgs. 28/2011*).

INTERVENTI DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

Gli interventi di modifica non sostanziale, per ogni tipologia FER, anche relativi a impianti autorizzati e non realizzati (*art. 5, c. 3 D.Lgs. 28/2011*), ad esclusione di quelli ricadenti nell'art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011, sono assoggettati alla PAS.

1.2

Disponibilità delle aree per l'impianto e per le opere connesse

La disponibilità da parte del proponente delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse è una condizione necessaria di procedibilità per l'applicabilità della PAS.

È ormai giurisprudenza consolidata che «il D.Lgs. 28/2011 qualifica la disponibilità delle aree dove localizzare l'impianto e la infrastruttura di connessione alla stregua di un requisito costitutivo del titolo» (*Consiglio di Stato 130/2022*).

Il proponente deve dimostrare al Comune la disponibilità delle aree per mezzo di documenti che attestino inequivocabilmente il diritto del proponente a realizzare gli impianti e le opere di connessione sulle aree di progetto. **La disponibilità deve, dunque, essere acquisita antecedentemente alla presentazione dell'istanza; in caso di mancata disponibilità non si può procedere con PAS.**

Di seguito alcuni documenti che possono dimostrare la disponibilità delle aree da parte del proponente:

- ∴ atti di proprietà o di costituzione di servitù per le opere di connessione;
- ∴ accordi preliminari per la cessione della proprietà o per la costituzione delle servitù per le opere di connessione;
- ∴ atti di assenso preliminare o definitivo da parte di Enti pubblici nel caso di terreni demaniali;
- ∴ contratto di affitto dell'immobile o preliminare di affitto e di diritto di passaggio per le opere di connessione;
- ∴ altra documentazione da cui si possa evincere la disponibilità delle aree per la realizzazione del progetto, incluse le aree impegnate dalle opere di connessione

La proprietà o altro diritto devono avere una durata almeno pari a quella di realizzazione e periodo di esercizio previsto dell'impianto.

1.3

Compatibilità urbanistica

La norma prevede che il proponente, all'atto di presentazione dell'istanza, alleggi (D.Lgs. 28/2011, art. 6):

*«una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti **la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie**».*

L'effetto della PAS non può essere quindi quello di consentire l'intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata.

Il *Consiglio di Stato*, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357, ha affermato che *«presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo procedura abilitativa semplificata PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica in concreto è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo, di poteri inibitori e di poteri conformativi».*

L'art. 12, c. 7 del D.Lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

Il **Consiglio di Stato**, Sezione Quinta con la Sentenza 26 settembre 2013, n. 1755 ha affermato che *«la norma derogatoria dettata dall'art. 12, settimo comma, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, [...], è stata introdotta proprio per consentire in via eccezionale, dietro l'impulso della normativa europea (Direttiva 2001/77/CE), la costruzione in zona agricola di impianti che per loro natura sarebbero inconciliabili con quest'ultima».*

È necessario che il tecnico abilitato attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati.

La PAS non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Ad oggi l'insistenza di un impianto entro un'**area idonea** «*ope legis*» ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, non produce, in via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell'intervento da realizzare.

1.4

Rispetto dei Regolamenti Edilizi

L'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 prevede che il proponente, all'atto di presentazione dell'istanza, alleggi «una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e al non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie».

La PAS non può consentire di realizzare l'intervento in deroga ai regolamenti edilizi perché il rispetto di questi è presupposto per esperire il procedimento di PAS.

Il **Consiglio di Stato**, Sezione Seconda con la Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357 ha affermato che «presupposto indispensabile per l'assentibilità dell'impianto a mezzo PAS è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento, la cui verifica è demandata al Comune che è titolare di poteri di controllo sulla relazione (la relazione del progettista e gli elaborati progettuali) inibitori con l'ordine motivato di non effettuare l'intervento e conformativi con l'indicazione delle modifiche e integrazioni necessarie per rendere la dichiarazione conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, da esercitare nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione».

Ad oggi l'insistenza di un progetto di un impianto entro un'**area idonea** «*ope legis*» ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 non produce, in via automatica e presuntiva, la deroga ai regolamenti urbanistici per l'intervento da realizzare.

L'art. 6, c. 9-bis, del D.Lgs. 28/2011, con riferimento ad impianti fotovoltaici in area idonea e ad impianti agrovoltai a meno di 3 km da aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale, prevede «l'applicazione della PAS con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione».


1.5

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

Prima della presa in carico della pratica è necessario verificare se l'impianto sia da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o direttamente a V.I.A.

La PAS è procedibile unicamente se vi è ESCLUSIONE dalla V.I.A., determinata anche a valle di una Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Qualora il progetto sia assoggettato a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. la PAS viene sospesa fino all'esito della valutazione ambientale. La PAS riprende il suo svolgimento **solo se vi è esclusione dalla V.I.A.**

Nel caso il progetto rientri nelle condizioni di assoggettamento a V.I.A., la FERPAS non è procedibile: l'istanza va rigettata e si procede, invece, con un PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.



1.5

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

segue

Nel seguito si indicano le soglie di V.A. e di V.I.A. per le varie tipologie di nuovi impianti FER.

Tipologia impianto	Localizzazione	Soglia V.A.	Soglia V.I.A. Statale
FV a terra Agrovoltaico FV Flottanti	Area idonea - vd. Scheda 1.1b	10 MW (*)	20 MW (*)
	Aree a destinazione industriale, produttiva e commerciale	10 MW (*)	20 MW (*)
	Aree all'esterno delle aree identificate alla lett. f) dell'Allegato 3 del D.M. 10/09/2010 - vd. Appendice A1.4a	10 MW (*)	20 MW (*)
	Altre localizzazioni	1 MW	10 MW

Tipologia impianto	Soglia V.A.	Soglia V.I.A. Statale	Tipologia impianto	Soglia V.A.	Soglia V.I.A. Statale
Eolico	1 MW	30 MW	Idroelettrico	Casistica non prevista in PAS	

(*) Innalzamento della soglia ai sensi dell'art. 47, c. 11-bis del D.L. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 41/2023

L'art. 47, c. 1-bis) del D.L. 13/2023 elenca una serie di progetti che, fino al 30/06/2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali.

Si tratta di progetti ricadenti in Aree Idonee, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a Valutazione di Impatto Ambientale Strategica:

- a) impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
- b) impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi;
- c) rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei già menzionati interventi, sino a 50 MW;
- d) repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW.

segue

1.5

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

segue

Tipologia impianto	Soglia V.A. Provinciale	Soglia V.I.A. Provinciale
Impianto di generazione elettrica tramite combustione di biogas (con potenza termica ≤ 50 MWt)	Potenzialità di trattamento > 150 t/g (punto 1.g) Allegato B l.r. 5/2010) In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B l.r. 5/2010 e Allegato IV D.Lgs. 152/2006)	Potenzialità di trattamento > 300 t/g (punto ah) Allegato A l.r. 5/2010) In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 100 t/g (punto n1) Allegato A l.r. 5/2010 e punto n) Allegato III D.Lgs. 152/2006)
Impianto di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide o liquide (con potenza termica ≤ 50 MWt)	In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B l.r. 5/2010 e Allegato IV D.Lgs. 152/2006)	In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 100 t/g (punto n1) Allegato A l.r. 5/2010 e punto n) Allegato III D.Lgs. 152/2006)
Impianto di produzione di biometano	Potenzialità di trattamento > 150 t/g (punto 1.g) Allegato B l.r. 5/2010) In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 10 t/g (punto 7.zb) Allegato B l.r. 5/2010 e Allegato IV D.Lgs. 152/2006)	Potenzialità di trattamento > 300 t/g (punto ah) Allegato A l.r. 5/2010) In caso di recupero rifiuti non pericolosi con capacità > 100 t/g (punto n1) Allegato A l.r. 5/2010 e punto n) Allegato III D.Lgs. 152/2006)

1.5

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.

segue

Attività da svolgere prima della presa in carico della pratica

ATTENZIONE!

Per i soli progetti di **nuova realizzazione** va sempre verificata l'applicazione del D.M. 52/2015 in merito ai **criteri di riduzione delle soglie** di potenza per la **Verifica di Assoggettabilità** (vd. **Appendice A1.4.b**)

Con localizzazione, anche parziale,
IN AREE NATURALI PROTETTE (*)
come definite dalla L. 394/1991 o
all'interno di siti di **RETE NATURA 2000 (**)**



**SI APPLICA DIRETTAMENTE LA
PROCEDURA DI V.I.A. A PARTIRE DA UN
VALORE «DIMEZZATO (***)» DELLE SOGLIE
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**
indicate nell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006

RIDUZIONE DELLA SOGLIA per la
**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ, PER
CRITERI LOCALIZZATIVI E/O CUMULATIVI,**
ai sensi del D.M. 52/2015 (***)



**DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA PER LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (***)**

- (*) Per una lista delle aree naturali protette in Lombardia, definite dalla L. 394/1991 si faccia riferimento alla L.R. 16/2007 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*»
- (**) Il geoportale regionale consente di localizzare i siti di *Rete Natura 2000* in Lombardia e i Parchi regionali
- (***) Per la definizione dei criteri «localizzativi» e/o «cumulativi» ai sensi del D.M. 52/2015 - vedi **Appendice A.1.4b**

Aree di cui alla lettera f) dell'Allegato 3 del D.M. 10/09/2010 del MISE

Il nuovo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato con D.G.R. 7553 del 15/12/2022 e pubblicato sul BURL n. 52 S.O. del 27/12/2022, rispondendo agli attuali obiettivi nazionali e sovranazionali di accelerazione e di semplificazione degli iter autorizzativi e di massima diffusione degli impianti FER, nell'**Allegato 13** fornisce le linee di indirizzo per la realizzazione di tali impianti, nonché delle opere di connessione, nelle aree del territorio regionale sulle quali insistono diverse tipologie di tutele normative, senza precluderla, e orientandola verso soluzioni tecnico-localizzative che tengano conto degli obiettivi di protezione del territorio.

i.	le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 art. 10, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo
ii.	le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004
iii.	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ai sensi dell'art. 23 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale
iv.	le aree incluse nella <i>Rete Natura 2000</i> designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)
v.	le <i>Important Bird Areas (I.B.A.)</i> , individuate in base al Programma <i>International Council for Bird Preservation 1981</i> della Commissione europea
vi.	le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)
vii.	istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta
viii.	aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, costituenti la Rete Ecologica
ix.	aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette
x.	aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione
xi.	le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, c. 7 del D.Lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo
xii.	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/1998 e s.m.i.

1.5

Appendice A1.4b

D.M. 52/2015 Criteri di riduzione delle soglie di potenza per la Verifica di Assoggettabilità

Il Decreto definisce, per ogni tipologia FER, criteri specifici, **localizzativi** e di **cumulo**, in applicazione dei quali si ha una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicata nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda il **criterio del cumulo con altri progetti**, l'Allegato del D.M. 52/2015 precisa che un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare la frammentazione artificiosa di un progetto in più impianti minori, di fatto riconducibili ad un progetto unitario eludendo l'obbligo di verifica in base alle soglie definite nella Parte II del D.Lgs. 52/2006.

Ai fini della riduzione della soglia di potenza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto è necessario far riferimento ai soli progetti di interventi di **nuova realizzazione** (progetti autorizzati) ricadenti nell'intorno di 1 km dall'impianto di progetto, appartenenti **alla stessa categoria progettuale^(*)** come definita dall'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Le autorità competenti devono rendere disponibili ai soggetti proponenti, secondo modalità opportune, le informazioni sui progetti autorizzati, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle Amministrazioni interessate.

Sono **esclusi dall'applicazione** del criterio del cumulo i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma **già sottoposto alla procedura di VAS** ed approvato e, inoltre, i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità sia integrata nella procedura di VAS.

- (*) Per impianti eolici: punto 2.d) impianti eolici sulla terraferma di potenza superiore a 1 MW.
 Per impianti fotovoltaici: punto 2.b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW (ovvero tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ad esclusione di quelli integrati o parzialmente integrati posizionati su edifici, strutture e manufatti fuori terra, ai sensi dell'art. 5, c. 8 del D.M. 19/02/2007.
 Per impianti idroelettrici: punto 2.h) e punto 7.d).
 Per impianti di biogas/biomasse/bioliquidi/biometano: punto 1.g) Allegato B della L.R. 5/2010.

Decreto Ministeriale 52/2015 - Criteri localizzativi

Rif. Allegato	Tipo vulnerabilità	Localizzazione	FER	Riferimento	Fonte della documentazione
4.3.1	Zone umide	Territori soggetti alla convenzione di Ramsar	TUTTE	D.P.R. 448/1976	Geoportale nazionale
4.3.2	Zone costiere	Fascia 300m dalla linea di battigia (laghi)	TUTTE	art. 142, c. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 42/2004	Sitap
4.3.3	Zone montuose	Quota >1600 m slm (Alpi) Quota >1200 m slm (Appennini)	TUTTE		Sitap
4.3.3	Zone forestali	Aree definite nel piano forestale regionale/ provinciale	TUTTE		Sitap
4.3.4	Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette	Parchi e riserve di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della L. 394/1991	TUTTE	L. 394/1991	Geoportale nazionale
4.3.5	Rete Natura 2000	Aree designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale)	TUTTE	D.P.R. 357/1997	Geoportale nazionale

D.M. 52/2015 reperibile al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/631e8ae6-a966-4d8f-a5ef-d93a2f395f02>

Decreto Ministeriale 52/2015 - Criteri localizzativi

Rif. Allegato	Tipo vulnerabilità	Localizzazione	FER	Riferimento	Fonte della documentazione
4.3.6	Qualità dell'aria ambiente	Aree di superamento soglie per gli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del D.Lgs. 155/2010.	NESSUN IMPIANTO FER		Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria
4.3.6	Qualità dell'acqua dolce	Zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.	NESSUN IMPIANTO FER	Dgr XI/2893 del 02/03/2020	Programma d'Azione Regionale sui Nitrati
4.3.7	Aree a forte densità demografica	Centri urbani delimitati dagli strumenti urbanistici comunali posti all'interno dei territori comunali con densità > 500 abitanti/km ² e > 50.000 abitanti.	TUTTE		Istat
4.3.8	Zone di importanza storica, culturale e paesaggistica	Aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e dichiarate di notevole interesse pubblico.	TUTTE	art. 136 e art. 10 c. 3 lett. a) D.Lgs. 42/2004	Sitap

D.M. 52/2015 reperibile al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/DatiEStrumenti/MetadatoRisorsaCondivisione/631e8ae6-a966-4d8f-a5ef-d93a2f395f02>


2

- 2.1 Flusso del procedimento amministrativo**
- 2.2 Documentazione minima**
- 2.3 Verifica della completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale**
- 2.4 Confini amministrativi dell'area di impianto e della connessione: FERPAS sovracomunali**
- 2.5 Passi principali dell'iter autorizzativo - rev. 01**

2.1

Flusso procedimento amministrativo

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - PARTE 1




segue

2.1

Flusso procedimento amministrativo

segue

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - PARTE 2




segue

2.1

Flusso procedimento amministrativo

segue



2.2

Documentazione minima

Al ricevimento della richiesta è necessario verificare che la **documentazione presentata** dal proponente sia **completa**, ovvero valutare la presenza di:

- ※ istanza completa caricata sul portale;
- ※ relazione a firma di un progettista abilitato, corredata degli elaborati progettuali necessari e comprensiva dell'eventuale relazione di calcolo strutturale, che attesti:
 - :: la compatibilità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
 - :: il rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
 - :: il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie.
- ※ dichiarazione relativa alla disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere di connessione;
- ※ elaborati tecnici redatti o validati dal gestore di rete/richesta di connessione;
- ※ atti di assenso eventualmente mancanti di altre Amministrazioni pubbliche e/o Enti diversi dall'Amministrazione comunale o, in alternativa, lista degli atti di assenso da rilasciare da altre Amministrazioni pubbliche, corredata da tutti gli elaborati tecnici necessari all'acquisizione di tali atti di assenso.

2.3

Verifica completezza dell'elenco degli Enti coinvolti ricevuto dal proponente a partire dall'analisi progettuale

La lista, presentata dal proponente, delle Amministrazioni competenti al rilascio di altri atti di assenso, deve essere **verificata** in base all'analisi del progetto di impianto e delle opere di connessione (vedi nel dettaglio le schede in **Appendice – Attività Istruttoria**).

Nella tabella sottostante si riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei principali atti di assenso e le relative Amministrazioni competenti che, caso per caso, possono risultare necessari:

Ente/Amministrazione competente	Atto di assenso / Nulla Osta
CMMI/Province/Comuni/Unione Comuni/Ente Parco/Comunità montane	Autorizzazione Paesaggistica
Comuni/Comunità montane/Ente delegato	Autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Comuni/Comunità montane/Ente delegato/Ente Parco	Autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale
Autorità idraulica competente	Parere di compatibilità idraulica / concessione di attraversamento
Gestore della rete stradale	Nulla osta attraversamento
Gestore della rete ferroviaria	Nulla osta attraversamento
Provincia tramite il SUAP	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Comune	Autorizzazione alle emissioni odorigene
Comune	Nulla osta in materia di inquinamento acustico
Altri Comuni interessati dall'impianto	Eventuali osservazioni/prescrizioni relative alla porzione di progetto ricadente nel territorio
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Nulla Osta minerario per linee elettriche e impianti/Dichiarazione di non interferenza
Ministero delle Imprese e Made in Italy	Nulla Osta per gli allacciamenti elettrici
ENAC	Parere di Compatibilità aeroportuale/aeronautica
ATS	Parere compatibilità con i regolamenti europei per rischio sanitario derivante da SOA
CMMI/Province/Autorità d'Ambito (ATO)/Comune	Autorizzazione scarichi acque reflue
...	...

2.4

Area di intervento e confini amministrativi: FERPAS sovracomunali

FOCUS SU FERPAS SOVRACOMUNALI

L'art. 6, c. 9-ter del D.Lgs. 28/2011 stabilisce che:

«Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.»

L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.»

Ai sensi della norma citata:

- :: il proponente presenta al Comune competente l'istanza tramite la piattaforma Procedimenti;
- :: il proponente invia via PEC a tutti i Comuni interessati dall'impianto copia della richiesta di PAS presentata al Comune competente, da caricarsi sulla piattaforma Procedimenti;
- :: il Comune nel cui territorio insiste la maggior porzione di impianto invia una richiesta di parere agli altri Comuni interessati e li convoca all'eventuale Conferenza di Servizi.

All'impianto è associata un'unica istanza FERPAS.

2.5

Passi principali dell'iter autorizzativo

Se il Comune verifica l'assenza di compatibilità urbanistica e/o la non disponibilità delle aree dell'impianto e/o delle opere connesse, provvede all'emissione di un ordine motivato di non effettuare il previsto intervento entro i 30 gg dalla ricezione della dichiarazione.

Qualora i 30 giorni siano già decorsi e il Comune verifichi l'assenza di tali presupposti, potrà **agire in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, **entro 12 mesi** dalla data di formazione del provvedimento, provvedendo ad annullarlo. Il provvedimento di annullamento dovrà essere motivato, evidenziando gli elementi di illegittimità del provvedimento iniziale, e la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla non realizzazione dell'opera, essendo decorsi i termini ed essendosi, in assenza di altre indicazioni, concretizzato un legittimo affidamento in buona fede del proponente, rispetto all'accoglimento della PAS.

Diversamente dal caso precedente, se il Comune verifica che la PAS sia istruibile, ma siano necessarie **integrazioni della documentazione**, il Comune provvede a richiederle entro 10 gg dalla ricezione dell'istanza.

Nel caso siano necessari atti di assenso di competenza comunale che non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente entro il termine di conclusione del relativo procedimento.

Nel caso siano necessari atti di assenso di competenza di altre Amministrazioni/Enti, il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi (vedi *Scheda 2.1, parte 2 e parte 3*).

L'inerzia dell'Amministrazione sottopone la stessa a diffide e ricorsi da parte del proponente e al cristallizzarsi del titolo abilitativo con successivo onere per l'Amministrazione di dover ricorrere entro 12 mesi in **autotutela**, se ricorrono i presupposti.


Per gli atti amministrativi vige la **presunzione di legittimità**. **Non è consentita alcuna attività istruttoria una volta che il titolo si è formato implicitamente**, salvo naturalmente che il Comune agisca in **autotutela**, se ricorrono i presupposti.

segue

2.5

Rispetto dei tempi di legge per richiesta integrazioni e/o convocazione CdS

segue



2.6

Gestione delle istanze a portale Procedimenti

La presentazione di una istanza FERPAS va eseguita **UNICAMENTE** attraverso il portale regionale **Procedimenti (NO PEC!)** - DGR XI/4803 del 31/05/2021 – *non sono ammissibili pratiche processate off-line attraverso PEC.*

L'iter del procedimento va **tracciato** a portale Procedimenti, inserendo le richieste di integrazioni, le sospensioni, e caricando la documentazione ricevuta dal proponente, l'eventuale provvedimento finale e gli eventuali atti di assenso/pareri/nulla osta emessi/ricevuti in corso dell'iter autorizzativo.

Le pratiche caricate a portale vanno sempre **CHIUSE** quando il procedimento autorizzativo è concluso, anche per formazione di silenzio/assenso.

Il portale in automatico riporterà come data di chiusura quella nella quale si è provveduto a cambiare lo «stato» dell'istanza in «abilitata», non la data effettiva del provvedimento autorizzativo. Per ovviare a tale criticità, **la data effettiva di chiusura del procedimento va sempre indicata a portale** all'interno di un COMMENTO testuale:

- ∴ **per istanze con formazione del silenzio/assenso**, la data di formazione del silenzio/assenso;
- ∴ in caso di **determinazione** motivata, indicare la **data** della stessa e **caricare il documento** nella sezione "Allegati".

Il manuale utente del portale procedimenti/FER è disponibile al seguente link:
http://www.procedimenti.servizirl.it/manuali/fer20/Manuale_FER_PAS_ente.pdf

La Task Force Rinnovabili è a disposizione per chiarimenti sulla corretta chiusura delle istanze a portale.

Per difficoltà di carattere tecnico, è possibile contattare l'help desk Aria S.p.A.:
assistenza-fer@ariaspa.it - numero verde 800.070.090

segue



Contenuto dell'Appendice

- A.1 Vincolo paesaggistico**
- A.2 Impatto paesistico**
- A.3 Vincolo idrogeologico**
- A.4 Vincolo boschivo o forestale**
- A.5 Fattibilità geologica**
- A.6 Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)**
- A.7 Conformità al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI – PGRA)**
- A.8 Fasce di rispetto dalla rete ferroviaria e stradale**
- A.9 Inquinamento acustico**
- A.10 Nulla osta del Ministero delle imprese e del made in Italy**
- A.11 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti**
- A.12 Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti**
- A.13 Connessione alla rete di gas metano**
- A.14 Emissioni odorigene**
- A.15 Emissioni in atmosfera**

A

Contenuto dell'Appendice

Nelle schede riportate nel seguito vengono elencati, in modo schematico e non esaustivo, i vincoli che possono ricadere nelle aree sede dell'installazione dell'impianto e/o nelle aree ubicate lungo il tracciato della connessione di rete, così come gli eventuali parerei/nulla osta/atti di assenso eventualmente necessari.

Con tali schede si vuole portare l'attenzione alla necessità di effettuare un'**analisi dettagliata del progetto**, in particolare della connessione alla rete, allo scopo di **evidenziare tutti i possibili vincoli ed intersezioni con infrastrutture e sottoservizi eventualmente presenti, verificando la lista degli atti di assenso necessari presentata dal proponente ed eventualmente integrandola**. Le schede intendono fornire anche semplici indicazioni per il reperimento delle informazioni necessarie a tale verifica.

Si fa presente che il paragrafo «*Svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata*» della Parte III delle Linee Guida FER di Regione Lombardia (D.G.R. 4803/2021) indica gli strumenti pianificatori con i quali individuare l'elenco dei vincoli ricadenti sulle aree interessate dall'intervento (impianto ed opere di connessione di rete).

A.1

Vincolo paesaggistico

DESCRIZIONE

Il vincolo paesaggistico è una forma di tutela per determinate aree o immobili che hanno una certa rilevanza storica o ambientale. Per intervenire in tali aree è necessario chiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 42/2004.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ D.Lgs. 42/2004 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*»
- ∴ [Piano Territoriale Regionale](#) (PTR); ha natura ed effetti di **piano territoriale paesaggistico**

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CMMI/Province/Comuni/Unione Comuni/Enti Parco/Comunità montane (L.r. 12/2005, art. 80)

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi all'interno delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

PARTICOLARI SEMPLIFICAZIONI IN AREE IDONEE

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 199/2021 i progetti di impianti ricadenti in area idonea «ope legis» sono sottoposti al parere obbligatorio non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica. Decorso inutilmente il termine per l'espressione di tale parere l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Tutti i **vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004** si rilevano dalla cartografia regionale, provinciale e comunale. In particolare, si fa riferimento alla **carta dei vincoli**, parte integrante del P.G.T. comunale, strumento indispensabile per valutarne la presenza e identificare le prescrizioni collegate e descritte dagli articoli delle norme a cui rimandano. Il tecnico verifica le N.T.A. e il P.G.T. con tavola dei vincoli individuando la geolocalizzazione del luogo.

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere connesse che ricadono all'interno delle aree vincolate.

A.1

Vincolo paesaggistico

segue

PARTICOLARI MODALITÀ APPLICATIVE

Anche se non riferiti a interventi ricadenti nella procedura PAS, si fanno presenti le seguenti modalità semplificate:

- ∴ **Impianti fotovoltaici su edifici o su strutture edificate fuori terra**, ad eccezione degli edifici tutelati, ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. b) e c) per i quali sia presente specifico provvedimento di tutela (art. 7-bis, c. 5 D.Lgs. 28/2011). In questa casistica, tuttavia, l'autorizzazione viene emessa entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza; decorso tale termine senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. **L'autorizzazione non è necessaria se l'edificio è tutelato ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e l'impianto non è visibile da punti panoramici.**
- ∴ **Impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW** posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 (ad eccezione di aree tutelate ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. b) e c). In questa casistica valgono le stesse disposizioni indicate per gli impianti fotovoltaici (art. 7-bis, c. 5-bis D.Lgs. 28/2011).
- ∴ **Impianti fotovoltaici al suolo** e relative opere di connessione ubicati in zone e aree industriali, artigianali, commerciali, nonché in discariche discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ai sensi dell'art. 22-bis del D. Lgs. 199/2021. I relativi progetti sono previamente comunicati alla competente Soprintendenza che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, entro trenta giorni, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

[Geoportale della Lombardia - Sitap \(beniculturali.it\)](#) - <https://www.dati.lombardia.it/Cultura/mappa-beni-culturali-della-lombardia/hn64-ugit> - Sito istituzionale comunale (Piano Governo Territorio)

A.2

Impatto paesistico

L'esame dell'impatto paesistico è descritto nella PARTE IV - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Lombardo. **Si applica a tutti i progetti la cui realizzazione incide sull'aspetto esteriore di edifici e luoghi, al di fuori delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ad esclusione degli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture edificate fuori terra.**

Il Comune/l'Ente delegato verifica la presentazione di valutazione di impatto paesistico da parte del proponente.

- ∴ **Se l'impatto < soglia di rilevanza**, il progetto non necessita di ulteriori approfondimenti.
- ∴ **Se l'impatto > soglia di rilevanza**, il progetto è sottoposto a giudizio di impatto paesistico: questo comporta la redazione della relazione paesistica da parte del Proponente da allegarsi al progetto e l'espressione di giudizio di impatto paesistico da parte del Comune/Ente delegato che può avvalersi della commissione del paesaggio/edilizia.
- ∴ **Se l'impatto > soglia di tolleranza**, il progetto non risulta approvabile a meno che non sia ricondotto, tramite modifiche progettuali o previsione di specifiche opere di mitigazione paesistico-ambientale, ad un impatto paesistico.

Il responsabile del procedimento può avvalersi, ai fini dell'espressione del giudizio di impatto paesistico, del parere della commissione del paesaggio o edilizia. I termini per il rilascio del provvedimento finale devono essere congrui ai tempi di svolgimento della PAS.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ Parte IV «*Esame Paesistico dei Progetti*» (artt. 35-40) della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del P.T.R. approvato con D.C.R. 19.01.2010, n. VIII/951
- ∴ D.G.R. 06.08.2008 n. VIII/7977 «*Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*» (art. 146, c. 6 del D.Lgs. 42/2004)
- ∴ D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045 «*Approvazione - Linee guida per l'esame paesistico dei progetti - prevista dall'art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con D.C.R. 6.03.2001, n. 43749*»

A.3

Vincolo idrogeologico

DESCRIZIONE

Il vincolo idrogeologico è uno strumento di prevenzione e difesa del suolo in quanto limita ad un uso conservativo le porzioni di territorio a rischio idrogeologico. Nelle aree sottoposte a vincolo, delimitate ai sensi del R.D. 3267/1923, gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione/nulla osta da parte dell'Ente competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ R.D. 3267/1923
- ∴ D.G.R. 773/2013

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO

Comuni/Comunità montane/Ente delegato

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Carta delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico (Piano di Governo del Territorio)

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Provincia/Città Metropolitana - [Geoportale](#) della Lombardia: carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere connesse che ricadono all'interno delle aree vincolate.

Il rilascio dell'autorizzazione di svincolo (ai sensi dell'art. 7 del R.D. 3267/1923 e dell'art. 44 della L.R. 31/2008 e s.m.i.) **non è necessario se non ci sono interventi di trasformazione del suolo.**

A.4

Vincolo boschivo o forestale

DESCRIZIONE

Il vincolo forestale è apposto alle superfici coperte dai boschi i quali sono riconosciuti dalla legge quale bene giuridico di rilevante interesse pubblico.

Per le autorizzazioni relative al vincolo boschivo e forestale in merito alla trasformazione del bosco, si rimanda al Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) previsto dal Titolo V della L.R. 31/2008 ed ai competenti Uffici Territoriali Regionali o alle Comunità montane e parchi regionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

∴ R.D. 3267/1923

∴ R.R. 5/2007

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SVINCOLO

Comuni/Comunità montane/Ente delegato/Ente Parco

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi che comportano una trasformazione del bosco come taglio del bosco.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Cartografia forestale regionale: Carta forestale; Carta del governo del bosco del Piano di Indirizzo Forestale.

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Provincia/Città Metropolitana - [Geoportale](#) della Lombardia: carta delle aree soggette a vincolo forestale

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Tutte le tipologie di impianti e relative opere che ricadono all'interno delle aree vincolate.

A.5

Fattibilità geologica

DESCRIZIONE

Individuazione di vincoli e problematiche di carattere geologico presenti sul territorio con conseguente suddivisione del territorio in 4 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:

- CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
- CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
- CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
- CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ L.R. 12/2005 (art. 56 e art. 57)
- ∴ D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i. (Componente geologica, idrogeologica e sismica)
- ∴ D.Lgs. 152/2006, art. 95 «Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano»

ENTE COMPETENTE ALLA VERIFICA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Comuni

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi, definiti nelle Norme tecniche di attuazione allegate al P.G.T.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Norme Geologiche di Piano - Componente geologica di supporto al P.G.T. – Carta dei vincoli e Carta di Fattibilità Geologica

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - MULTIPLAN - Regione Lombardia - PGTWEB: carta della Fattibilità geologica

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

tutte le tipologie di impianti e relative opere che ricadono all'interno delle aree vincolate.

A.6

Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)

DESCRIZIONE

È fatto divieto assoluto di edificazione e scavo a distanza inferiore ai 10 metri da "[...] fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" (art. 93, lett. f) e art. 96 del R.D. n. 523/1904). Solo per i canali irrigui o di bonifica, all'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati le fasce di rispetto possono essere ridotte a 5 metri, in deroga a quanto previsto dalla normativa.

Occorre distinguere i **vincoli che riguardano l'alveo e le sue sponde (per la parte demaniale) dalle verifiche della fascia di rispetto ai lati dei corsi d'acqua (fascia tutela paesaggistica, fasce fluviali di rispetto idrogeologico).**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904
- ∴ D.G.R. VI/47310 del 22/12/1999 e D.G.R. XI/5714 del 15/12/2021
- ∴ R.R. 3/2010 per la bonifica e i canali irrigui

ENTE COMPETENTE ALL'EMISSIONE DELLA CONCESSIONE IN AREA DEMANIALE/NULLA OSTA E PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA IN FASCIA DI RISPETTO

AlPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) è competente sui tratti del reticolo idrico principale indicati nell'Allegato b della D.G.R. 10/7581 del 18/12/2017 e s.m.i.

Per il RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: Regione Lombardia.

Per IL RETICOLO IDRICO MINORE: Comuni/Comunità Montane.

Per il RETICOLO IDRICO DI BONIFICA E/O DI IRRIGAZIONE: i consorzi del comprensorio irriguo e/o di bonifica su cui ricade il canale d'interesse oppure i canali i cui Enti o privati si sono convenzionati con il consorzio competente.

segue

A.6

Reticolo Idrico Principale (RIP), Minore (RIM) e Consortile (RIB)

segue

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi, realizzati in prossimità dei corsi d'acqua come sopra identificati.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Studio per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore, Carta dei Vincoli della Componente geologica di supporto al P.G.T. («Documento di Polizia idraulica»)

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - Sito istituzionale Regione Lombardia - MULTIPLAN - Carta dei Vincoli - RIMWEB e PGTWEB: carta del Reticolo

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Oltre alle concessioni per le derivazioni ai sensi del R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle acque*), gli impianti e le opere che interferiscono con i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto sono soggette a tutela, a divieti assoluti o ad attività regolamentate che richiedono concessione o nulla osta.

Risultano soggette a regolamentazione (concessione e nulla osta):

:: opere di derivazione e opere accessorie, canali di restituzione, cavidotti o tubazioni interrato o sospese.

Altre opere quali impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti a biomasse e relative opere connesse, devono mantenersi all'esterno della fascia di rispetto fluviale.

A.7

Conformità al Piano per l'Assetto Idrologico (PAI – PGRA)

DESCRIZIONE

La realizzazione di opere in corrispondenza di aree potenzialmente allagabili o in dissesto deve essere sottoposta al vaglio dell'Autorità competente in materia che ne valuta la compatibilità con la pericolosità dell'area, sulla scorta dei risultati dello “studio di compatibilità” di dettaglio allegato al progetto.

Il PAI definisce tre fasce potenzialmente esondabili lungo i corsi d'acqua principali, che forniscono diversi vincoli all'uso del suolo secondo quanto dettato dalla N.d.A. del PAI:

- ∴ Fascia A (Fascia di deflusso della piena),
- ∴ Fascia B (Fascia di esondazione),
- ∴ Fascia C (Fascia di inondazione per piena catastrofica).

Per i corsi d'acqua minori sono state definite tre aree potenzialmente allagabili – *alluvioni frequenti* (aree P3/H); *alluvioni poco frequenti* (aree P2/M); *alluvioni rare* (aree P1/L) – soggette anch'esse alle N.d.A del PAI e alla normativa regionale in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ N.d.A. del PAI
- ∴ D.G.R. 6738/2017, D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.

ENTE COMPETENTE AL PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po)/Regione Lombardia/Comuni

segue

A.7

Conformità al Piano Assetto Idrologico (PAI – PGRA)

segue

INTERVENTI SOGGETTI

Tutti gli interventi edilizi realizzati in prossimità dei corsi d'acqua come sopra identificati.

In sintesi:

- ∴ le opere che ricadono in aree in dissesto idrogeologico sono soggette rispettivamente alle limitazioni imposte dagli artt. 9, 50 e 51 delle N.d.A. del PAI;
- ∴ le opere e le relative infrastrutture a rete che ricadono anche parzialmente nelle fasce fluviali A, B, in fascia C e a tergo di un limite di fascia B di progetto del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché nelle aree allagabili classificate P3/H e P2/M del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), sono soggette rispettivamente alle limitazioni imposte dagli artt. 9, 29, 30 e 38 delle N.d.A. del PAI e relative varianti/aggiornamenti;
- ∴ i progetti/interventi che ricadono in fascia C del PAI o in area P1/L del PGRA o in area Em per i corsi d'acqua non fasciati, sono soggetti all'art. 9 c. 6-bis e art.31 c. 4 delle N.d.A. del PAI che demandano alle Norme di Attuazione del PGT e Piano delle Regole per la regolamentazione di tali aree e stabiliscono la competenza in capo all'Ente Locale;
- ∴ le categorie di opere soggette a V.I.A. sono sempre da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- ∴ per quanto riguarda una valutazione preliminare circa la fattibilità tecnico-realizzativa dell'impianto in progetto, si può far riferimento alle schede dal n. 27 al n. 42 e 43 dell'Allegato 13 del PREAC di R.L. (D.G.R. 7553/2022).

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Cartografia del PAI e del PGRA, Componente geologica di supporto al P.G.T.

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Sito istituzionale comunale - [Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po](#) - [Geoportale](#) della Regione Lombardia - PGTWEB: Carta dei Vincoli

A.8

Fascia di rispetto delle reti ferroviaria e stradale

L'impianto FER non può essere posizionato all'interno della fascia di rispetto di eventuali reti di viabilità stradale e/o ferroviaria adiacenti, a meno di acquisire parere favorevole del gestore. Al fine della valutazione della distanza dal ciglio stradale, si fa riferimento alla posizione delle recinzioni che delimitano l'area dell'impianto.

DISTANZA DI RISPETTO DA RETE FERROVIARIA: 30 m tra la recinzione e la rotaia più vicina (in riferimento all'art. 49. D.P.R. 753/1980 inerente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

DISTANZE DI RISPETTO DA RETE STRADALE — Art. 26, *Titolo II - Costruzione e tutela delle strade*, del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992)

Art. 26 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

A.9

Inquinamento acustico

Le domande per il rilascio di **concessioni edilizie** relative a **nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive**, dei **provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture**, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico** (art. 8, c. 4 L. 447/1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»).

Il **Comune competente** rilascia il **nulla osta** in materia di inquinamento acustico, previo parere di **ARPA** (art. 5, c. 3 L.R. 13/2001).

Il nulla osta risulta obbligatorio per ogni impianto FER.

A.10

Nulla osta del Ministero delle imprese e del made in Italy

Il nulla osta del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è **necessario per ottenere le autorizzazioni sugli allacciamenti elettrici**, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003 G.U. n. 214 del 15/09/2003, come modificato dal D.Lgs. 207/2021, art. 56, ex-art. 95 Codice 2003).

Nessuna condotta di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero, ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

Il nulla osta è rilasciato dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica.


Per le **condutture aeree o sotterranee** di energia elettrica **realizzate in cavi cordati ad elica visibile**, come da norme tecniche CEI, **il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità rilasciata dal gestore e trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio**.

A.11 Nulla osta minerario per linee elettriche e impianti

Con riferimento alle condutture elettriche che attraversano zone demaniali, fiumi, torrenti, strade pubbliche, ferrovie, linee di servizio, è necessaria la Dichiarazione di non interferenza o l'acquisizione del Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nulla osta minerario è richiesto ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933.

Semplificazione della procedura con la D.D. 11 giugno 2012.



Il Comune competente deve verificare la presentazione da parte del proponente della Dichiarazione di non interferenza o Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per approfondimenti si rimanda alla pagina:

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti/>

A.12

Regolamento ENAC in prossimità di aeroporti

DESCRIZIONE

Nelle aree circostanti gli aeroporti civili e militari vengono stabilite aree concentriche, allineate con i percorsi di avvicinamento, di atterraggio e di decollo degli aerei a diverso grado di tutela la cui estensione è funzione della localizzazione, del numero e dell'orientazione delle piste, dell'importanza e della tipologia dell'aeroporto.

Tali aree, soprattutto in quelle più vicine all'aeroporto, devono garantire l'assenza di elementi di disturbo al traffico aereo.

A questo scopo si distinguono generalmente quattro zone di tutela (A, B, C e D) con limitazioni d'uso del territorio progressivamente minori dalla A alla D.

Gli **Enti Locali**, nell'esercizio delle loro competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, **adeguano i propri strumenti di pianificazione** alle prescrizioni dell'ENAC.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per gli **aeroporti civili**: D.Lgs. 96/2005 e in particolare l'art. 707 «*Determinazione delle zone soggette a limitazioni*» e l'art. 715 «*Valutazione di rischio delle attività aeronautiche*».

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha redatto linee guida su tematiche specifiche:

- :: [LG-2022/002-APT «Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali»](#), Ediz. n.1 del 26/04/2022;
- :: Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici (D.Lgs. 387/03) - 0013259/DIRGEN/DG, Protocollo del 25/02/2010.

Per gli **aeroporti militari**: art. 710 del D.Lgs. 96/2005 e art. 3 del D.M. della Difesa 258/2012.

DOCUMENTI DA CONSULTARE

Mappe aeronautiche pubblicate mediante deposito nell'ufficio del/i Comune/i interessato/i.

OPERE FER SOGGETTE A LIMITAZIONI

Gli elementi di disturbo al traffico aereo possono essere rappresentati da **strutture molto sporgenti** dalla superficie topografica o da **superfici riflettenti**, come rispettivamente gli **impianti eolici** e **impianti fotovoltaici**.

Il sistema fotovoltaico tradizionale è il più compatibile con l'uso del suolo limitrofo all'area aeroportuale.

Secondo le nuove indicazioni di ENAC sarà possibile, nella maggior parte dei casi, ottenere l'autorizzazione per impianti fotovoltaici che si trovano fino a 6 km dagli aeroporti.

Basterà, pertanto, presentare un'istanza per l'autorizzazione a cui allegare la dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attesti le caratteristiche di "non abbagliamento" dell'impianto in progetto a valle dei risultati ottenuti con l'analisi dei potenziali rischi di abbagliamento. **ENAV rilascia il nulla osta alla realizzazione.**

Sono esclusi dalla valutazione ENAV i "piccoli impianti" fino a 20 kW per uso domestico; gli impianti medi sino a 100 kW con superficie complessiva inferiore ai 500 m² e gli ampliamenti degli impianti esistenti che non alterino le valutazioni di impatto visivo.

ENTI COMPETENTI

La realizzazione di un impianto FER, al di fuori delle aree ad inedificabilità assoluta, ma all'interno delle aree tutelate, è da sottoporre al parere di compatibilità aeroportuale/aeronautica da parte di:

- ∴ ENAC - Lombardia (autorità amministrativa), ENAV S.p.A. (Autorità ATS), SEA e SABCO (Esercente o Ente Gestore) per gli **aeroporti civili**;
- ∴ Aeronautica Militare (Ministero della Difesa) per gli **aeroporti militari**.

A.13

Connessione alla rete di gas metano

Il D.L. 77/2021, i successivi D.Lgs. 199/2021 e D.L. 57/2023 hanno modificato il regime autorizzativo delle **opere e delle infrastrutture necessarie per l'immissione del biometano in rete**, consentendone l'autorizzazione contestuale all'impianto di produzione.

L'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011, come modificato e integrato dalle normative richiamate, **prevede l'applicazione della PAS** per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.

CRITICITÀ NELL'AUTORIZZAZIONE DEL METANODOTTO DI CONNESSIONE IN PAS

- ∴ **Il gestore di rete può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi** (come previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27/2019/R/GAS). Attualmente Snam S.p.A. non sembra accettare la possibilità che il proponente autorizzi il metanodotto con PAS. Non è noto come si comportino i distributori operanti sul **territorio lombardo**.
- ∴ È necessario che il proponente dimostri di avere la **disponibilità delle aree attraversate dal metanodotto** (la PAS non può costituire variante allo strumento urbanistico e non può comportare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio).

Nel caso in cui non si proceda all'autorizzazione dell'allacciamento contestualmente all'autorizzazione dell'impianto di produzione di biometano, la D.G.R. 4803/2021 prevede che si alleghi obbligatoriamente all'istanza il preventivo per la connessione alla rete del gas redatto ai sensi della delibera ARERA 27/2019/R/GAS.

L'opera di connessione sarà successivamente autorizzata dal trasportatore/distributore con Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-bis e seguenti del D.P.R. 327/2001.

A.14

Emissioni odorigene

Per i **nuovi impianti e/modifiche** che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene risulta necessaria la **caratterizzazione delle emissioni odorigene** in termini oggettivi e misurabili.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ∴ PGT vigente
- ∴ Regolamento locale di igiene
- ∴ Norme tecniche UNI EN 13725:2004, UNI 10796:2000, UNI 10964:2001
- ∴ D.Lgs. 152/2006 *Testo Unico Ambientale*
- ∴ Linee guida D.G.R. IX/3018 del 15/02/2012 *“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”*
- ∴ D.M. 309/2023 (MASE) *“Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*

L’ambito di applicazione delle Linee Guida D.G.R. IX/3018 è il seguente:

- ∴ attività soggette ad AIA;
- ∴ attività di gestione rifiuti (D.Lgs. 152/2006);
- ∴ attività sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.

Si rammenta che le autorizzazioni AIA o ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 possono contenere dei limiti più restrittivi alle emissioni odorigene.

Il **Comune competente** deve rilasciare l’**autorizzazione alle emissioni** e può avvalersi di **ARPA** per un **supporto tecnico** e per l’**esecuzione di controlli e sopralluoghi**.

Nell’autorizzazione che verrà rilasciata, tenuto conto delle assunzioni progettuali, l’autorità competente indicherà le emissioni odorigene che dovranno essere convogliate e quelle che potranno rimanere diffuse. Saranno indicate, nell’autorizzazione, le prescrizioni, sia gestionali sia tecniche, che il gestore dovrà attuare per eliminare o ridurre le emissioni olfattive, le prestazioni espresse in portata di odore e le modalità di controllo.

A.15

Emissioni in atmosfera

IMPIANTI BIOGAS | BIOMASSE | BIOLIQUIDI | BIOMETANO

Per gli **impianti di combustione**, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale superiore a 1 MW, alimentati a biomasse o a biogas di cui all'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e agli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, non ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale superiore a 3 MW, è necessario eseguire delle verifiche sulle emissioni in atmosfera.

Particolare attenzione va rivolta al **COT** (Carbonio Organico Totale), **indicatore della qualità dei fumi del cogeneratore** e rappresenta il carbonio organico presente negli stessi, normalmente distinto in:

- ∴ COT metanico - metano incombusto, un vero inquinante;
- ∴ COT non metanico - non considerato inquinante, ma forte gas serra.

Con l'approvazione del D.M. 118/2016 (GU 30/6/2016) è stato stabilito un limite riferito alla frazione metanica.

Gli NO_x, ossidi di azoto, e gli SO_x, ossidi di zolfo, sono inquinanti insidiosi perché molto corrosivi e principali responsabili delle piogge acide.

Gli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione vanno autorizzati da parte dell'autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione ha validità quindici anni.

In fase di abilitazione di un procedimento PAS è opportuno verificare che il progetto preveda la rispondenza delle emissioni dei fumi in conformità alle prescrizioni normative sopra indicate.

ENTI COMPETENTI

Comuni, che possono avvalersi di **ARPA** per il supporto tecnico necessario alla valutazione del progetto in termini di emissioni.